

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Focus sulla Legge di Bilancio 2023

a cura di Affari Normativi

GAZZETTA UFFICIALE

• BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

→ [Testo](#)

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 29 dicembre 2022 - Serie generale n. 303 - S.O. n. 43

NORME DI DIRRETTO INTERESSE

- Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici e per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali (articolo 1, commi da 123 a 125)

La norma proroga al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici e delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali. Si tratta di una proroga a titolo oneroso in quanto gli importi già dovuti dai concessionari andranno versati con una maggiorazione del 15 per cento.

- Riapertura dei termini per il versamento delle ritenute sospese in favore di enti operanti nel settore dello sport (articolo 1, commi 160 e 161, da 163 a 165)

Si prevede la possibilità di considerare tempestivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, già sospesi da precedenti disposizioni di legge e scaduti il 22 dicembre 2022, se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

- Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici (articolo 1, commi 441 e 442)
La norma provvede a rifinanziare il Fondo per il funzionamento degli impianti ippici, autorizzando la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

- Istituzione del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali (articolo 1, commi da 479 a 482)

La disposizione intende promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario istituendo il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali - di 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - allo scopo di finanziare interventi da parte di comuni, città metropolitane e unioni di comuni, per la realizzazione di nuove ciclovie e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

- Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (articolo 1, commi da 498 a 502)

Si interviene sullo scopo statutario della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che prevede la progettazione e la realizzazione del piano complessivo delle opere olimpiche, nel quale vengono ricomprese ulteriori opere, oltre a quelle già individuate. Viene autorizzata la spesa di 400 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026), per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere.

- Fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e di innevamento (articolo 1, commi da 592 a 594)

Viene istituito un Fondo (nello stato di previsione del Ministero del turismo) da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. La dotazione del Fondo è di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming. Le modalità di attuazione del Fondo, di monitoraggio, il cronoprogramma, nonché le modalità di revoca dei contributi sono demandate ad un successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

- Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e sostegno alla maternità delle atlete non professioniste (articolo 1, comma 613)

La norma interviene sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano incrementandolo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

- Sport bonus (articolo 1, comma 614)

La norma estende al 2023 la disciplina dello sport bonus, limitando l'applicazione in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa.

- Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 1, comma 615)

Si proroga il riconoscimento di un credito di imposta - nel limite di euro 10.000 - per gli inve-

stimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché effettuati nel primo trimestre 2023.

- Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto (articolo 1, comma 616)

La norma, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dello sport, le cui modalità saranno successivamente adottate dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

- Incremento del Fondo sport e periferie (articolo 1, comma 617)

Viene incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Sport e Periferie.

- Incremento del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (articolo 1, comma 618)

Viene incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

- Trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni - Istituto per il credito sportivo e culturale Spa (articolo 1, commi da 619 a 626)

Le norme disciplinano la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa". Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Al nuovo ente viene assegnata la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali (tra cui, il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva e il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva), per la quale si prevede l'istituzione di gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate. Si demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione di norme di organizzazione e funzionamento.

- Finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto Bici in Comune (articolo 1, commi 627 e 628)

La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore della società Sport e salute Spa, al fine di finanziare il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'ANCI, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle risorse.

- Incremento del contributo per il progetto Filippide (articolo 1, comma 629)

La norma incrementa di 200.000 euro per il 2023 il contributo destinato alle attività del «Progetto Filippide», al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

- Polo nazionale della subacquea (articolo 1, commi 658 e 659)

La norma dispone l'istituzione e la disciplina del Polo nazionale della subacquea con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca. Inoltre, autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

ULTERIORI NORME DI INTERESSE GENERALE

- Contributo straordinario a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023 (articolo 1, commi da 2 a 9)

A parziale compensazione dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energetica (energia elettrica e gas naturale) acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'Imposta in favore delle imprese che hanno sofferto un incremento del costo (calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022) superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (articolo 1, commi 11 e 12)

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvederà ad annullare, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

- Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (articolo 1, commi 13 e 15)

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 saranno assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

- Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54)

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite di ricavi e compensi entro il quale le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al regime forfetario di cui all'articolo 1 commi 54 e s.s. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, passa dalla precedente soglia di 65.000 euro alla nuova soglia di 85.000 euro.

- Flat tax incrementale (articolo 1, commi da 55 a 57)

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, potranno applicare in luogo delle aliquote degli scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile (comunque non superiore a 40.000 euro) pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.